

Abstract: *La Corte d'Appello di Perugia rigetta l'impugnazione proposta da una compagnia assicurativa contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Terni che l'aveva condannata a risarcire il tour operator per aver indennizzato i viaggiatori a seguito dell'annullamento di un viaggio. Ritiene, infatti, che il tour operator sia attivamente legittimato a richiedere all'assicuratore, tenuto in forza di uno specifico obbligo di polizza al risarcimento del pregiudizio subito dai viaggiatori, l'indennizzo di quanto da essa corrisposto ai partecipanti al pacchetto turistico, in quanto corrispondente all'impoverimento subito a seguito dal pagamento del debito altrui ai sensi dell'art. 2041 c.c.*

Inoltre, la Corte d'Appello conferma che, essendo i viaggiatori dei consumatori che avevano acquistato il pacchetto di viaggio per esigenze estranee all'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, deve applicarsi la disciplina consumeristica secondo la quale le clausole di un contratto (anche di assicurazione) sono dubbie queste devono interpretarsi nel senso più favorevole al consumatore

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA
La Corte d'Appello di Perugia

Sezione civile

Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1) dott. Simone Salcerini | presidente |
| 2) dott. Paola De Lisio | consigliere |
| 3) dott. Piero Aguzzi | giudice ausiliario rel. e est. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. _____ di Ruolo Generale degli affari contenziosi,

PROMOSSA DA

_____ *Parte_1* _____, (per brevità [...])
Pt_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati
_____ e _____, elettivamente domiciliata nel di loro studio in Roma, Via
Dora 2, attrice appellante

CONTRO

_____ *Controparte_1* _____, titolare dell'Impresa **Viaggi Crociere** _____, rappresentata e
difesa dagli Avvocati _____ e _____, elettivamente domiciliata nel di loro
studio in Amelia (TR), Via Bardonecchia 27, convenuta appellata

AVVERSO

la sentenza definitiva n. 187/2022, pronunciata nella causa n. 2705/2019 r.g. dal Tribunale di
Terni in persona della Dr.ssa Claudia Tordo Caprioli, pubblicata il 23.2.2022, la quale ha
accolto la domanda attorea, condannando la _____ *Parte_1* _____ al pagamento della
somma di euro 30.679,24, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, in favore di
_____ *Controparte_1* _____, nonché alla refusione delle spese di lite.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Appellante: note del 18.10.2023: - *nel merito, in totale riforma dell'impugnata Sentenza,*
rigettare la domanda avanzata dalla sig.ra CP_1 nei confronti della [...]
_____ *Controparte_2* _____ *in quanto infondata in fatto ed in diritto,*
per tutte le ragioni esposte con i motivi di appello, e comunque non provata; - in via
subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del gravame, in parziale riforma
dell'impugnata Sentenza, ridurre l'importo determinato a titolo di condanna in favore della

sig.ra **Controparte_1** nella minor somma di euro 25.620,00, in accoglimento di quanto osservato al punto 2.3 del presente atto di Appello;

- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, anche in ragione delle difese di controparte.

Appellati: Note del 17.10.2023: “*Piaccia Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, anche istruttoria, trattenuta la causa in decisione ed assegnate alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusioni e memorie di replica, per le ragioni di cui in atti: in via istruttoria: ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla parte appellante la produzione della documentazione attestante la data di inoltro della denuncia di sinistro in relazione alle posizioni di tutti i 22 viaggiatori assicurati cui si riferisce la domanda oggetto di causa; nel merito: rigettare l’appello proposto dalla [...]*

Controparte_2 (C. F. P.IVA_1) avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 187/2022, pubblicata in data 23/02/2022, con cui è stato definito il procedimento n. 2705/2019 R.g.a.c. Tribunale di Terni, con integrale conferma della sentenza medesima, in ogni caso condannando la Controparte_2 (C. F. P.IVA_1) – in persona del proprio legale rappresentante protempore – al pagamento in favore della Controparte_3 (P. IVA P.IVA_2) – in persona del proprio titolare e legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra Controparte_1 – della complessiva somma di € 30.679,24 – o comunque in quella maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia – oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, dalla data del sinistro (21 luglio 2018) al saldo effettivo (importo comunque da contenersi nei limiti di complessivi € 50.000,00). Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali di lite, rimborso forfettario, C.n.f. ed I.V.A. come per legge, relativamente al primo grado (causa n. 2705/2019 R.g.a.c. Tribunale di Terni) ed al presente giudizio di appello. Con ogni più ampia riserva istruttoria nei limiti di legge”.

SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione notificato in data 11.11.2019 **Controparte_3** [...] evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni la [...] **Controparte_2** (d’ora in avanti “^{Co}”) per sentirla condannare al pagamento della somma di € 36.960,00 o della minore somma di € 30.679,24, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, dalla data del sinistro, occorso il 21 luglio 2018, al saldo.

Allegava quanto segue:

-) in qualità di Tour Operator aveva organizzato un viaggio a Oslo e nei fiordi norvegesi dal 21 al 28 luglio 2018 al prezzo di € 1.680,00 a persona;

-) tramite l'agenzia Bruber Viaggi s.a.s. di *Parte_2* venivano raccolte n. 26 adesioni al viaggio, e in data 13.03.2018 n. 22 partecipanti sottoscrivevano, unitamente alla stipula del contratto di viaggio, per tramite dell'attrice, la polizza "Tripy-t'op" con la *Parte_1*

-) il 13.3.2018 i 22 partecipanti (*Parte_3* e *Parte_4* *Parte_5* e *Parte_6* e *Parte_7* , *Parte_8* e *Parte_9* , [...] *Pt_10* , *Parte_11* , *Parte_12* e *Parte_13* , *Parte_14* , [...] *Parte_15* *Parte_16* , *Parte_17* e *Parte_18* *Parte_19* e *Parte_20* , *Parte_21* , *Parte_22*) sottoscrivevano, in uno con la stipula del contratto di viaggio, la polizza assicurativa Tripy-t'op con la società convenuta per l'ipotesi di annullamento del viaggio;

-) in base a tale polizza la società convenuta avrebbe indennizzato gli assicurati delle somme pagate e non rimborsate dal tour operator in base alle condizioni di partecipazione del viaggio, se quest'ultimo fosse stato annullato, tra l'altro, anche per impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di un incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;

-) tale ipotesi si verificava nel caso di specie, in quanto il 21.7.2018, ore 17,30, durante il viaggio verso l'aeroporto di Roma Fiumicino, all'altezza di Via Boccea, a circa 5 KM dallo scalo aereo, il pullman su cui viaggiavano i clienti rimaneva coinvolto in un blocco della circolazione stradale determinato da un incendio di altro mezzo pesante; per cui il pullman raggiungeva il terminal 3 di Fiumicino alla ore 19.15, dopo la chiusura delle operazioni di Check in, e non poteva imbarcarsi per volare a Oslo.

-) sollecitata al risarcimento del danno, con lettera del 21 agosto 2018 la Compagnia assicuratrice convenuta aveva negato la volontà di liquidare l'indennizzo ai partecipanti sul presupposto che la clausola richiamata non si applicava al caso di specie, giacchè l'incidente doveva coinvolgere direttamente il mezzo di trasporto dei viaggiatori. Anche la negoziazione assistita dava esito negativo.

Controparte_1 concludeva pertanto per la condanna della IPA alla restituzione della somma di euro 30.679,24, o al pagamento di euro 36.960,00, quale sommatoria delle 22 quote individuali di euro 1.680 pagate da ciascun assicurato per il tour annullato.

L'^{Co}, nonostante non si costituiva in giudizio rimanendo contumace in primo grado.

Nel corso dell'istruttoria venivano escussi quattro testi di parte attrice, e all'udienza del 23.02.22, precisate le conclusioni, la causa veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281

sexies c.p.c.. All'esito il Tribunale pronunciava la sentenza gravata, la quale accoglieva la domanda come in epigrafe.

Il primo Giudice dava atto che, in aggiunta alle conclusioni originarie, la CP_3 alla udienza di discussione orale, aveva chiesto in via subordinata la condanna della Controparte_2 anche all'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., e che tale domanda meritava di essere accolta.

Circa il danno, nella nozione di incidente stradale doveva ricomprendersi anche il rallentamento della circolazione provocato dall'incendio occorso al mezzo pesante in autostrada, in quanto esso aveva determinato il ritardo del pullman su cui viaggiavano i partecipanti.

La Controparte_2 (breviter "Co"), come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi:

1. *In via preliminare difetto di legittimazione dell'attrice. Inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. e vizio di ultrapetizione.*
2. *Infondatezza della domanda attorea. Omesso esame della documentazione rilevante ai fini della decisione ed erroneità della motivazione di cui alla sentenza di primo grado. Potendo l'Assicuratore rispondere della richiesta avversaria solo ai sensi di Polizza, mentre in tutto il provvedimento impugnato il Giudice di prime cure omette di esaminare compiutamente le disposizioni contrattuali e le prove documentali, giungendo ad applicare una polizza non operante nei confronti di soggetto diverso da quello effettivamente assicurato ai sensi di polizza.*

La convenuta appellata si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto della impugnazione. Con ordinanza del 15.11.2022 è stata disposta la sospensione della esecutività della sentenza, stante la necessità di esaminare la questione della tempestività della domanda di ingiustificato arricchimento formulata da Controparte_1.

All'udienza del 26.10.2023 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni. La Corte si è quindi riservata la decisione, concedendo i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'impugnazione è infondata e deve essere respinta per gli argomenti in appresso.

1. Il primo motivo. Sul difetto di legittimazione dell'attrice. Sulla inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. e sul vizio di ultrapetizione.

Il primo motivo critica la sentenza da più angolazioni.

Secondo un primo profilo il primo giudice avrebbe dovuto rilevare il difetto di legittimazione attiva della CP_3

La quale, in qualità di tour operator, non essendo parte del contratto di assicurazione, non sarebbe attivamente legittimata ad azionare la domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo per il pregiudizio sofferto a causa dell'annullamento del viaggio.

In presenza dei relativi presupposti l'IPA sarebbe tenuta a indennizzare delle somme pagate al tour operator i singoli assicurati, ma non il tour operator.

Sotto altro aspetto il Tribunale ha errato nell'accogliere la domanda di condanna al pagamento ai sensi dell'art. 2041 c.c., che non era stata formulata nell'atto di citazione, nelle memorie ex art. 183 c. 6 cpc e nelle note di discussione, nelle quali la CP_3 aveva dedotto *il diritto della CP_3 ad essere indennizzata, come da polizza, del pregiudizio sofferto a causa dell'annullamento del tour in esame*. Solamente nel verbale dell'udienza del 23.2.2022, disposta ai sensi dell'art. 281 seies cpc, la CP_3 nel riportarsi alle note conclusive depositate, insisteva per l'accoglimento della domanda *"in via subordinata anche ai sensi dell'art. 2041 c.c."*.

Ad avviso della ricorrente tale domanda è inammissibile in quanto tardiva.

Inoltre sul piano processuale, nelle pronunce a S.U. (sentenza 27/12/2010, n. 26128, sentenza n. 12310 del 15 giugno 2015 e Sentenza 7 novembre 2017-13 settembre 2018, n. 22404) la Suprema Corte ha ritenuto "ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta, in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata".

Stante la invalicabilità di tale preclusione, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda ex art. 2041 c.c., in quanto tardivamente introdotta oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c., e quindi inammissibile.

Al contrario il Tribunale ha operato una qualificazione della fattispecie diversa da quella prospettata, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, in quanto ha sostituito la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta ed allegata al giudizio dalle parti.

Il motivo è infondato.

1.1 E' incontroverso, in quanto ampiamente documentato:

-) che il 13.3.2018 i partecipanti al viaggio avevano sottoscritto la polizza assicurativa multirischi Viaggi Tripy T'Op, con scadenza il 28.7.2018, versando un premio ciascuno di euro 62,62.

-) che dopo il sinistro del 21.7.2018, che ritardando l'arrivo all'aeroporto di Fiumicino aveva determinato l'annullamento del viaggio, *Controparte_1* aveva indennizzato i viaggiatori degli importi da loro versati in sostituzione della società assicuratrice. Come risulta dai documenti 14 e 15 del fascicolo di parte della convenuta appellata, *Controparte_1* organizzava un viaggio sostitutivo per i clienti, e provvedeva alla compensazione di quanto dovuto per tale viaggio, svoltosi tra il 2018 e il 2019, con quanto già versato e trattenuto per il viaggio diretto in Norvegia dal Luglio 2018 ed annullato per l'incidente sopra descritto.

L'indennizzo effettuato dalla convenuta in favore dei partecipanti al viaggio in Norvegia appellata configura un adempimento del terzo da inquadrare nell'art. 1180 c.c., in quanto effettuato spontaneamente e con la consapevolezza di non essere debitrice dei viaggiatori.

1.2 Risulta pertanto applicabile la disciplina dell'art. 2041 c.c., in quanto, come ribadito in giurisprudenza, il terzo che adempie spontaneamente il debito altrui (nella specie il debito risarcitorio gravante dell'assicuratore), in assenza dei presupposti per la surrogazione e di un titolo specifico che giustifichi sotto il profilo giuridico lo spostamento patrimoniale, ha diritto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., a essere indennizzato dal debitore, arricchitosi in conseguenza del mancato pagamento.

Nello specifico si è affermato che l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 9946 del 29/04/2009; Cass. Civ. n. 11417 del 01/08/2002).

1.3 Deve pertanto ritenersi che *Controparte_1* sia attivamente legittimata a richiedere all'assicuratore, tenuto, in forza di uno specifico obbligo di polizza, al risarcimento del pregiudizio subito dai viaggiatori, l'indennizzo di quanto da essa corrisposto ai partecipanti al

pacchetto turistico, in quanto corrispondente all'impoverimento subito a seguito dal pagamento del debito altrui ai sensi dell'art. 2041 c.c..

A tale riguardo, in un caso analogo a quello che occupa, nel quale la responsabilità dell'annullamento del viaggio dipendeva dal Tour operator, la Suprema Corte ha affermato che qualora un pacchetto turistico del "tour operator" venga acquistato tramite un'agenzia di viaggi, quest'ultima agisce, al contempo, come mandataria sia all'acquisto per conto del cliente sia alla vendita per conto del medesimo "tour operator", ed in tal veste assicura la conclusione, tra i predetti mandanti, del contratto di viaggio, sicché i diritti e gli obblighi relativi a tale ultimo rapporto sorgono direttamente tra "tour operator" e cliente finale. Ne consegue che l'adempimento, da parte dell'agente di viaggi, di un obbligo restitutorio del "tour operator" nei confronti del cliente (nella specie, la restituzione del prezzo del pacchetto turistico), per un verso, preclude all'agente di ripetere quanto versato al proprio cliente finale, posto che costui ha il diritto di ricevere il rimborso di quanto versato per un servizio non ricevuto ed a trattenere l'utilità ricevuta, e, per altro verso - in difetto di un'azione titolata tra "solvens" e debitore indirettamente beneficiario dell'adempimento eseguito dal primo -, legittima l'agente di viaggi a proporre nei confronti del "tour operator" l'azione generale di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c. (Cass. Civ. n. 26694 del 24/11/2020).

1.4 L'assunto della tardività e inammissibilità della domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto formulata oltre la barriera preclusiva della prima memoria ex art. 183 c. 6 cpc non è condiviso dal Collegio.

Occorre infatti rimarcare come il nucleo essenziale dei fatti che determinante la domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 e 2042 c.c. (adempimento del debito altrui, con arricchimento del debitore e impoverimento del terzo, con richiesta di rimborso di quanto versato), era stato già prospettato dalla convenuta appellata nella domanda di rimborso formulata in origine, a cui in via subordinata è stata aggiunta la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..

La Corte di appello intende pertanto dare seguito all'indirizzo della Suprema Corte secondo cui la domanda di arricchimento senza causa può essere proposta anche per la prima volta in appello, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado. [(Nel caso di specie, la domanda ex art. 2041 c.c. è stata ritenuta ammissibile, avendo un'agenzia di viaggi posto a fondamento della stessa la medesima circostanza di fatto sulla quale aveva basato l'originaria domanda proposta in primo grado nei confronti del "tour operator", ovvero l'avvenuta restituzione al cliente del prezzo di un pacchetto turistico (Cass. Civ. n. 26694 del 24/11/2020; Cass. Sez.3 n.9042 del 15/04/2010, Rv.612506; Cass. Sez.2, Sentenza n.7033 del 05/04/2005; Cass. Sez.1, Sentenza n.8110 del 14/06/2000)].

Controparte_1 ha posto a fondamento della domanda di arricchimento senza causa formulata in sede di discussione orale la medesima circostanza di fatto già posta a base dell'originaria domanda, ovverosia l'avvenuto indennizzo al cliente del prezzo del pacchetto turistico di cui è causa a seguito dell'annullamento del viaggio. Non si ravvisa dunque alcuna violazione di preclusioni processuali, posto che gli elementi di fatto presupposti alla domanda ex art. 2041 c.c. sono rimasti gli stessi già posti a base della domanda originaria, essendo mutata solo la loro qualificazione giuridica.

2. Il secondo motivo. Sull'omesso esame della documentazione e la erroneità della motivazione della sentenza di primo grado. Sulla applicazione della fr

Il secondo motivo critica la sentenza, in quanto avrebbe dovuto dichiarare la inoperatività della polizza in quanto: a) il capo D.2 limitava la decorrenza della garanzia alla fruizione del primo servizio, da individuare nel il luogo di partenza del viaggio, vale a dire il comune di Umbertide; b) il rallentamento della circolazione stradale non può qualificarsi come incidente occorso al pullman.

In via subordinata argomenta come il rimborso dovrebbe essere contenuto entro i limiti del massimale di polizza (euro 5.000,00) e con applicazione di una franchigia del 30 %, in quanto il sinistro è stato denunciato dopo le h. 24,00.

I profili di censura sono infondati.

2.1 Mette conto sottolineare che sul piano generale i certificati di polizza dei singoli viaggiatori, versati in atti dalla convenuta appellata (doc. 4 *CP_1*) sono redatti su modulo e non contengono la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, prevista dall'art. 1341 c.2 c.c., nell'apposita sezione, con riferimento alle "*clausole di seguito riportate nelle condizioni di assicurazioni e così rubricate: oggetto dell'Assicurazione; Esclusioni, Il sinistro, Efficacia e durata della polizza, Rinvio a norme di Legge*". Tanto basta a privare di efficacia le clausole vessatorie, e prova anche, implicitamente, che esse non sono state oggetto di una specifica trattativa.

Sul piano dei principi interpretativi, essendo le condizioni contrattuali predisposte su modulo, non è marginale valorizzare, oltre alla interpretazione sistematica del contratto e a quella secondo buona fede, anche l'art. 1370 c.c. (interpretazione contro il predisponente, secondo cui *Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro*). Con specifico riferimento al contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, si è affermato che il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri

ermeneutici previsti dagli artt. 1362 ss. c.c. e, in particolare, all'interpretazione contro il predisponente di cui all'art. 1370 c.c. (Cass. Civ. n. 10825 del 05/06/2020; Cass. Civ. n. 668 del 18/01/2016 (Cass. Civ. n. 866 del 17/01/2008).

Infine i viaggiatori erano consumatori, in quanto il pacchetto di viaggio era stato sottoscritto per esigenze estranee all'esercizio di attività imprenditoriali o professionali. La qualifica di consumatore spetta infatti solo alle persone fisiche, e la stessa persona fisica che svolge attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata tale soltanto quando concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività. Per i contratti conclusi in vista della professione, invece, il criterio di qualificazione è quello teleologico, così che non potrà essere considerato "consumatore" chi abbia stipulato un contratto per l'esercizio di un'attività professionale - anche non attuale ma solo futura - procurandosi servizi e strumenti materiali od immateriali indispensabili in vista di intraprendere tale attività (Cassazione Sez. III Civile, 15 maggio 2013 n. 11773; Corte di Giustizia CE, 20 gennaio 2005 n. 464).

Ne discende, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Codice del Consumo, la presunzione assoluta di vessatorietà, e quindi la nullità, delle clausole che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

In considerazione della redazione su modulo, oltre alla necessità di specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., l'assicuratore – a norma dell'art. 34, comma 4 e 5 d.lgs. n. 206 del 2005 – è inoltre tenuto a provare l'esistenza di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola vessatoria. Prova che non è stata fornita.

Circa l'interpretazione, l'articolo 35 del Codice del Consumo prevede che in caso di clausola dubbia, l'interpretazione della stessa è nel senso più favorevole per il consumatore, perché è onere del professionista redigerle nel modo più chiaro e comprensibile.

Sulla base di tali coordinate ermeneutiche deve essere vagliata la fondatezza delle questioni sollevate dalla Parte 1

2.2 Il primo profilo di inoperatività della assicurazione inerisce al capo D.2, rubricato *"DECORRENZA ED OPERATIVITÀ"*, secondo cui *"la garanzia decorre dalla data di prenotazione/acquisto del viaggio ed è operante fino alla fruizione del primo servizio relativo al viaggio contrattualmente previsto"*.

Ad avviso della appellante, poiché il viaggio assicurato era iniziato con la partenza del pullman dalla stazione bus di Umbertide, il primo servizio doveva ritenersi fruito fino a Umbertide. Pertanto l'evento successivo, accaduto durante il tragitto per Fiumicino, sarebbe fuori copertura. Tale clausola, oltre che ambigua in quanto non determina cosa si intenda per primo servizio, deve ritenersi vessatoria in quanto limita, fino a escluderla, la responsabilità dell'Assicuratore, e

determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali. Essa si traduce nella esclusione dell'indennizzo a discrezione dell'assicuratore.

Deve quindi ritenersi nulla e priva di effetto, in quanto indeterminata sul piano del contenuto e non specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c. 2 c.c., né oggetto di specifica trattativa ai sensi dell'art. 34 codice consumo.

Per ragioni di completezza, e a tutto concedere, occorre rilevare che, in applicazione l'art. 1370 c.c. e dell'art. 35 codice consumo, la clausola può interpretarsi ritenendo che la prima fruizione del servizio termini con il raggiungimento dell'aeroporto di imbarco, nella specie Fiumicino. Tale significato trova conferma sistematica nella clausola d1, la quale, in caso di annullamento del viaggio, prevede l'indennizzo nel caso di *d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: - incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto*. Luogo di partenza da individuare nella destinazione in cui si trova l'aeroporto per l'imbarco aereo, e quindi di conclusione del primo servizio.

2.3 Sotto altro profilo l'appellante lamenta la erroneità della sentenza nella parte in cui afferma (pagina 4, secondo capoverso) che l'articolo D.1. *“deve essere inteso nel senso di includere tutti i sinistri stradali che abbiano coinvolto, direttamente o, come nel caso di specie, indirettamente il mezzo di trasporto...” e questo sulla base del presupposto che “le clausole contrattuali... devono essere lette anche alla luce delle altre clausole negoziali al fine di desumere la comune intenzione delle parti”*.

Tale interpretazione contrasterebbe con il contenuto letterale della Polizza, il quale individua il “rischio assicurato” (che darebbe diritto al rimborso delle spese) “d) nell'impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: *incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto*”.

Secondo l'assicuratore l'incidente dovrebbe coinvolgere direttamente il mezzo di trasporto, il quale subisca un incidente, e non comprendere invece la eventualità che nel tratto di strada per raggiungere il luogo di partenza del viaggio possano verificarsi incidenti che coinvolgano altre vetture, ma non il mezzo di trasporto su cui viaggia l'assicurato o addirittura eventi che comportino il blocco della circolazione.

L'argomento non è condivisibile.

Considerata l'intenzione delle parti di assicurare gli eventi connessi al soggiorno all'estero, ovvero occorsi durante il tragitto di andata e ritorno verso l'aeroporto di Roma, il termine *incidente occorso al mezzo di trasporto* comprende qualsiasi evento, sottratto al controllo e alla disponibilità dell'assicurato, che impedisca al pullman di raggiungere l'aeroporto in tempo utile per il check in e l'imbarco.

Pertanto, poiché la clausola non prevede espressamente neppure la necessità di uno scontro o di un guasto meccanico del mezzo di trasporto, deve ritenersi che il blocco temporaneo della circolazione degli autoveicoli verso l'aeroporto di Fiumicino sia ricompreso negli eventi oggetto della copertura.

2.4 L'appellante osserva ipoteticamente che nulla sarebbe dovuto, a causa della applicazione della penale al 100%, quale ammontare corrisposto per l'acquisto dei pacchetti turistici dagli assicurati, che tuttavia non è stata provata in primo grado.

L'assicuratore si riferisce alla clausola presente nella sezione "scoperto limiti di indennizzo", nella quale è previsto che *la Società non assicura i viaggi il cui regolamento di penale preveda, indipendentemente dalla data di prenotazione, una penale pari al 100% a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa).*

Era tuttavia onere della Compagnia Assicuratrice provare la previsione della penale nei termini descritti, da parte del regolamento della Agenzia di Viaggio, e tale prova è mancata.

La convenuta appellata ha comunque contestato tale affermazione, rilevando che il regolamento prevedeva una penale del 100 % solo in caso di annullamento del viaggio negli ultimi due giorni prima della partenza.

2.5 In via subordinata la **Parte_1** lamenta, da ultimo, come il Giudice di prime cure abbia erroneamente quantificato la somma dovuta a titolo di rimborso dovuto. Nel capo "Scoperto/Limiti di indennizzo" si prevede che, al di fuori delle ipotesi di rinuncia al viaggio per morte o ricovero dell'assicurato, per tutte le altre cause previste verrà applicata una franchigia del 20% con un minimo di € 50,00 se il sinistro è denunciato entro le ore 24.00 del giorno in cui si è verificato l'evento ovvero del 30% se è stato denunciato dopo le ore 24.00.

La conferma di apertura del sinistro, trasmessa dalla AXA Assicurazioni con nota email del 25.7.2018, confermerebbe la denuncia tardiva del sinistro del 21.07.2018, che sarebbe stato denunciato alla **Co** in data 24.07.2018.

Trova quindi applicazione la lettera b) della Sezione D.1 "Scoperto/Limiti di Indennizzo", che fa sempre parte dell'Oggetto dell'assicurazione. Pertanto la **Parte_1** dovrebbe essere condannata a pagare euro 25.620,00, così calcolata: euro 36.960,00 viaggio per n. 22 assicurati, a detrarre euro 300,00 sconto applicato sul primo capogruppo (doc. 02 primo grado), totale euro 36.660 a detrarre scoperto 30% = euro 25.620,00.

Anche tale tema è infondato.

Non risulta provata la denuncia del sinistro dopo le ore 24 del giorno successivo al sinistro, in quanto la nota di conferma di apertura del 25.7.2018 neppure menziona la data della denuncia, che quindi ben potrebbe essere stata inoltrata il giorno stesso del fatto.

Inoltre la previsione della franchigia del 30 % se la denuncia viene presentata dopo le ore 24 del giorno successivo, costituisce una clausola vessatoria sia ai sensi dell'art. 1341 c. 2 c.c., sia ai sensi del Codice del Consumo.

La riduzione del 30 %, prevista in caso di superamento del termine di denuncia delle 24 del giorno successivo, si traduce di fatto in una decadenza dell'assicurato, sanzionata con una non modesta percentuale di decurtazione dell'indennizzo.

La clausola è quindi nulla e inefficace ai sensi dell'art. 1341 c. 2 c.c., in quanto manca di specifica approvazione per iscritto, e comunque in quanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1341 cc e 33 e 34 Cod. Consumo, trattandosi di contratto concluso da consumatore, la Compagnia è tenuta a provare che la clausola predetta sia stata oggetto di specifica trattativa con il consumatore; trattativa che secondo l'interpretazione della Cassazione (Cass. 6802/2010) deve avere i caratteri dell'individualità, serietà ed effettività.

4. Considerazioni conclusive.

L'impugnazione deve essere pertanto rigettata.

Alla reiezione segue la condanna di parte appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore della convenuta appellata, che avviene in base ai parametri di cui al D. M. n. 55 del 2014, come modificato dal D. M. n. 37/2018, scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00.

PER QUESTE RAGIONI

La Corte d'appello

definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 187/2022 del Tribunale di Terni, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'impugnazione, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
- 2) condanna la Controparte_2 alla refusione in favore della convenuta appellata, delle spese di lite del presente grado, che vengono liquidate in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15 %.
- 3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Perugia, camera di consiglio del 29 Luglio 2024.

Il Giudice ausiliario estensore

Il Presidente